

Premessa

La legge di Bilancio 2021, **dal comma 797 al comma 802**, introduce novità rilevanti per la professione e, soprattutto, offre l'opportunità di costruire una rete strutturale del servizio sociale professionale in tutto il Paese.

In questo breve documento esaminiamo sommariamente il testo della norma e, nelle prossime settimane, sarà cura del Consiglio Nazionale provvedere a ulteriori approfondimenti e aggiornamenti. Al contempo riteniamo importante suggerire azioni di breve periodo per i Consigli Regionali dell'Ordine.

Molte delle sollecitazioni mosse al Governo e al Parlamento da parte del Consiglio Nazionale sono state colte e fatte proprie dal legislatore; un passo importante per tutti noi, ma soprattutto per i diritti dei cittadini.

A questo proposito, è utile ricordare che, già dal mese di aprile 2020, abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione (<https://cnoas.org/comunicati-stampa/gazzi-siamo-seduti-su-una-bomba-sociale-interventi-subito/>) finalizzata al rafforzamento dei servizi sociali e socio-sanitari, anche a seguito degli effetti della pandemia. Si è trattato della costruzione di consapevolezza e di relazioni all'interno delle Istituzioni che, da allora, è continuata e che, come si può osservare, ha portato a recepire molte delle nostre proposte.

Tuttavia, l'esperienza ci insegna che non è sufficiente che una norma sia scritta per renderla concreta: le risorse economiche sono previste e le indicazioni molto chiare, ma dobbiamo – tutti noi – essere forti nel richiedere che si realizzino quanto prima in tutte le regioni d'Italia.

Per dare sostanza all'approfondimento del testo di legge, forniamo alcuni dati di contesto utili a rappresentare gli esiti della piena realizzazione di quanto previsto nella norma in esame.

Secondo i dati del database CNOAS, ad ottobre 2020 i professionisti impegnati negli EELL sono complessivamente 11.776; il dato considera esclusivamente *l'ambito di esercizio professionale* ma non fornisce informazioni sull'impegno orario e sulla tipologia contrattuale e, pertanto, ricomprende sia i professionisti impiegati part time sia quelli full-time, sia quelli assunti stabilmente, sia i precari.

In quest'ottica, assume grande rilevanza il fatto che la norma inserita nella legge di Bilancio parli chiaramente di “tempo pieno” e di “assunzione a tempo indeterminato”, fissando precisi livelli essenziali e obiettivi di servizio; in particolare, sono indicati sia il livello essenziale di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti, sia il nuovo obiettivo di servizio (1 A.S.:4000 abitanti).

A garanzia di questa previsione normativa, il Ministero del Lavoro e Politiche sociali destina fino a 180 milioni di euro a valere sul “Fondo Povertà”.

Rimandiamo agli approfondimenti riportati in seguito, ma anticipiamo che il meccanismo previsto riconosce 40000 € (circa 100% del costo medio per AS) per il personale assunto a tempo indeterminato utile a raggiungere il livello essenziale, e 20000 (circa il 50% del costo medio per AS) per il personale assunto a tempo indeterminato utile a raggiungere il nuovo obiettivo di servizio. Come viene chiarito nella seconda parte del documento il riconoscimento spetta anche a tutti gli Ambiti territoriali che hanno già raggiunto quanto previsto dall’articolato.

La realizzazione del solo livello essenziale porterebbe, in base alla popolazione oggi residente in Italia, il numero complessivo di assistenti sociali strutturati e a tempo pieno presso gli Enti Locali a 12.049 unità e, se si realizza l’obiettivo di servizio, a 15.061 unità.

In ogni caso, considerate le funzioni che la legislazione attribuisce agli Enti Locali¹, dovrà essere garantito un rapporto “base” di 1 A.S.:6500 abitanti; il Ministero concorre alla spesa per realizzare gli standard superiori, ma non si sostituisce ai compiti fondamentali di comuni e ambiti territoriali sociali.

AS per EELL	Ottobre 2020*	Popolazione	1/6500**	1/5000**	1/4000**
Abruzzo	149	1.305.770	201	261	326
Basilicata	86	556.934	86	111	139
Calabria	222	1.924.701	296	385	481
Campania	731	5.785.861	890	1.157	1.446
Emilia-Romagna	1.214	4.467.118	687	893	1.117
Friuli – V/G	421	1.211.357	186	242	303
Lazio	746	5.865.544	902	1.173	1.466
Liguria	423	1.543.127	237	309	386
Lombardia	2.094	10.103.969	1.554	2.021	2.526
Marche	311	1.518.400	234	304	380
Molise	49	302.265	47	60	76
Piemonte	999	4.341.375	668	868	1.085
Puglia	693	4.008.296	617	802	1.002
Sardegna	546	1.630.474	251	326	408
Sicilia	827	4.968.410	764	994	1.242
Toscana	651	3.722.729	573	745	931
Trentino-A/A	437	1.074.819	165	215	269

¹ Decreto legislativo del 31/03/1998 n. 112, art. 131;

Umbria	168	880.285	135	176	220
Val d'Aosta	43	125.501	19	25	31
Veneto	966	4.907.704	755	982	1.227
TOTALI	11776		9268	12049	15061

* Unità impegnate negli EELL

** Unità a tempo pieno

Si segnala, inoltre, che al comma 800 sono previsti interventi per i comuni in condizione di dissesto o predissesto, mediante specifico atto ministeriale.

Va sottolineato, ancora, che ai **commi dal 791 al 794**

“viene incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale con specifica finalità di impiego per:

- a) lo **sviluppo dei servizi sociali** comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Per il quadriennio 2021-2024 si tratta di un incremento di 650 mln. di euro a regime, di cui 216 mln. sul 2021. I contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;”²

Il testo approvato in via definitiva

Riportiamo, per comodità di consultazione, il testo approvato in via definitiva per quanto di nostro interesse:

797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

- a) *un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a*

² Nota sintetica sulle norme d'interesse dei comuni e città metropolitane contenute nella legge di bilancio 2021, AC 2790bisA, ANCI;

tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

- b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.*

798. *Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:*

- a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;*
- b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.*

799. *Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798.*

800. *Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.*

801. *Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.*

802. *Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*

803. *La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.*

804. *La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.*

Una prima analisi del testo normativo

Un'attenta analisi preliminare è fornita dal dossier predisposto dagli Uffici Parlamentari “La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati”³

³ Dossier LEGGE DI BILANCIO 2021, *Schede di lettura* Edizione provvisoria A.S. 2054, Volume III Sezione I Articolo 1, commi 783-1150, Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 28/12/2020;

Il **comma 797** intende **potenziare il sistema dei servizi sociali comunali**, gestiti in forma singola o associata, **rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà** (di cui all'art. 7, co. 1, del D. Lgs. n. 147 del 2017, precisamente: il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; l'assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; il sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; il servizio di mediazione culturale; il servizio di pronto intervento sociale) nella prospettiva del **raggiungimento**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale**, e dell'ulteriore **obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000**.

Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

- a) un **contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato** dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, **in termini di equivalente a tempo pieno⁴, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000**;
- b) un **contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato** dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, **in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000**.

Il **comma 798** impegna, **entro il 28 febbraio di ogni anno**, ciascun **ambito territoriale**, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, ad **inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, secondo le modalità da questo definite, un **prospetto riassuntivo che indichi**, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

- a) il **numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito**. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
- b) la **suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali** di cui alla lettera a) **per area di attività**.

Ai sensi del successivo **comma 799**, il **contributo di cui al comma 797 è a valere sul Fondo povertà**. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una **quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021**.

⁴ È un'unità di misura del volume di lavoro prestato nelle posizioni lavorative. È calcolata riducendo il valore unitario delle posizioni lavorative a tempo parziale in equivalenti a tempo pieno.

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 386, della legge di bilancio 2016 – legge n. 208 del 2015) originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione. A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019 viene istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza destinato al finanziamento del sostegno economico in favore dei beneficiari della misura. Il Fondo povertà, pertanto, viene ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l'accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili.

Il Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale reca uno **stanziamento pari a 615 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021- 2023**. Nell'ambito di tale quota, dal 2018, un ammontare pari a 20 milioni è finalizzato ad interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Le somme necessarie all'attribuzione dei **contributi previsti per l'anno corrente**, di seguito denominate “**somme prenotate**”, e quelle destinate alla **liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente**, di seguito denominate “**somme liquidabili**”, sono **determinate** (sulla base dei prospetti da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno) **con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno**. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo Povertà e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.

Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita di 180 milioni, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione dei prospetti riassuntivi contenenti le informazioni previste dal comma 798.

Il comma 800 demanda la **definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso** (anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali) ad un **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**.

In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, il **comma 801** stabilisce che, per il potenziamento dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo povertà (per una quota massima di 180 milioni), e nel limite delle stesse, nonché dei vincoli assunzionali introdotti per i comuni dall'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2019, **i comuni possono effettuare assunzioni di**

assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

Il comma 801 chiarisce inoltre che tali assunzioni sono in linea con quanto stabilito dall'art. 57, comma 3-*septies*, del decreto legge n. 104 del 2020 il quale esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2015, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che un analogo intervento è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017) che, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e di garantire gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, ha dato facoltà agli ambiti territoriali di effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente.

Ai sensi del **comma 802**, per gli stessi fini, **fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni**, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, **possono indire procedure concorsuali riservate (anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili), al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale** che possieda tutti i **requisiti** di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017, ovvero:

- a) risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”

Non differente nei contenuti quanto indicato da ANCF⁵ ai propri associati in una sintesi dell'articolato della stessa norma di bilancio 2021.

“Potenziamento servizi sociali territoriali. Comma 797-804

Si potenzia il sistema dei servizi sociali comunali svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, i servizi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 147 del 2017. Per tali obiettivi viene riconosciuto, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente

⁵ Nota sintetica sulle norme d'interesse dei comuni e città metropolitane contenute nella legge di bilancio 2021, AC 2790bisA, ANCI

- a) un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a tempo pieno in numero eccedente il rapporto uno a 6500 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 5000;
- b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni, che ne fanno parte in termini equivalenti a tempo pieno in un numero eccedente il rapporto uno a 5000 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 4.000.

Entro il 28 febbraio di ogni anno ciascun ambito territoriale, dovrà inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un prospetto riassuntivo che indichi per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno in corso:

- a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed eventualmente direttamente dall'ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
- b) la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per aree di attività. In sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.”

Livelli essenziali di Servizio Sociale nelle norme vigenti

Il combinato disposto delle norme citate mostra l'ormai evidente definizione di un livello essenziale di 1 assistente sociale per 5000 abitanti e una soglia non più derogabile di almeno un professionista assistente sociale a 6500 abitanti.

Oltre a quanto previsto nella norma di bilancio 2021, infatti, vanno ricordate le funzioni fondamentali dei comuni indicate alla L. 42/2009⁶ e quanto esplicitamente indicato nell'articolo 89 comma 2-bis di recente approvazione:

“I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone

⁶ Legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"

più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

È quindi plausibile considerare il mancato raggiungimento del parametro previsto come potenziale violazione di un diritto delle persone, ancor più a fronte delle risorse previste dalla nuova norma e dal precedente comma 200 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205⁷.

Allo scopo di tutelare i diritti dei soggetti che necessitano delle funzioni del Servizio Sociale Professionale e la continuità degli stessi servizi, andrà quanto prima verificato, con un autorevole parere giurisprudenziale, se sussista la responsabilità per l'interruzione di pubblico servizio da parte delle amministrazioni inadempienti.

Azioni di breve periodo per i CROAS

Il quadro normativo, seppur estremamente complesso, delinea chiaramente la volontà del legislatore e richiama tutti noi ad agire fin da ora perché il sistema del servizio sociale professionale veda finalmente la piena realizzazione nei nostri territori.

Dall'attenta lettura del testo e della relazione tecnica alla proposta emendativa accolta, si evince che il contributo a sostegno del livello essenziale e dell'obiettivo di servizio è appannaggio di tutti gli ambiti territoriali, anche di quelli che hanno già raggiunto un rapporto 1/4000 o inferiore.

L'azione del Consiglio Nazionale sarà di sollecitare i Ministeri coinvolti a procedere agli atti di competenza nel tempo minore possibile, ma è altrettanto importante che a livello locale si avviino le opportune pressioni nei confronti di Regioni e Comuni.

Il sistema premiale disegnato dalla norma vuole rendere conveniente la strutturazione dei professionisti nei servizi di base e riteniamo utile indicare agli interlocutori il vantaggio in termini economici e di efficacia degli interventi che otterrebbero raggiungendo sia il livello essenziale sia l'obiettivo di servizio.

Non solo: si suggerisce ai Consigli Regionali dell'Ordine l'avvio di un confronto con le rappresentanze sindacali territoriali, anche per dar modo ai colleghi interessati di poter accedere a

⁷ “Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”



informazioni corrette e dettagliate sulle procedure concorsuali nuove e per le possibili stabilizzazioni. L'Ordine ha creato le condizioni normative per realizzare e rafforzare il servizio sociale professionale nel Paese e per garantire il corretto esercizio della professione, ma non può sostituirsi all'opportuna azione sindacale a tutela dei lavoratori.

Nelle prossime settimane sarà comunque richiesto al Ministero Lavoro e Politiche sociali di poter avere una circolare esplicativa e di indirizzo.